

	<b>COMUNE DI</b> <b>POGLIANO MILANESE</b> CODICE ENTE 11064	<b>C.C.</b>	<b>11</b>	<b>13-02-2015</b>
	<b>Ordine del giorno volto a sollecitare Regione Lombardia ad assumere gli opportuni provvedimenti, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio lombardo, in conformità alla vigente legislazione statale in materia, attuando l'accordo della Conferenza Stato Regioni del dicembre 2012.</b>			

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BOTTINI MANUELA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
DI FONTE SABRINA	Consigliere	SI
ROSSI VALERIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
MORONI GIULIA	Consigliere	NO
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	NO

TOTALE PRESENTI: 11

TOTALE ASSENTI: 2

ASSENTI GIUSTIFICATI : ==

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita testualmente, al primo comma, che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti";

CONSIDERATO che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", ribadisce, in coerenza col dettato costituzionale predetto, che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale";

CONSIDERATO altresì che il Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", prevede espressamente, all'articolo 35, che "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva";

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del sopra citato D.Lgs. 286/1988, il quale ha delegato alle Regioni italiane l'organizzazione dei servizi sanitari per gli stranieri temporaneamente presenti, prevedendo, all'articolo 43, comma 8, che le Regioni individuino le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica;

VISTI altresì la successiva circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000, n. 5, con la quale sono state fornite alle Regioni ulteriori indicazioni applicative del D.Lgs. predetto ed il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria, garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 502/1992;

VISTA anche la Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011, con la quale il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5);

ATTESO che l'applicazione della normativa predetta, da parte delle Regioni, ha fatto emergere sostanziali difformità dei percorsi di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri temporaneamente presenti fra le Regioni che compongono il territorio nazionale, evidenziando in taluni ambiti regionali peculiari criticità di erogazione dei servizi sanitari per gli stranieri predetti, come evidenziato dall'indagine all'uopo promossa nel 2008 dal Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari", costituito nell'ambito del progetto "Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che, a fronte del documento elaborato dal Tavolo predetto nel 2012, volto a garantire, sul territorio nazionale, una maggiore uniformità di erogazione dei servizi sanitari alla popolazione straniera, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito apposito Accordo, in data 20 dicembre 2012, sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome”;

ATTESO che in Regione Lombardia, pur in vigore della normativa sopra citata ed a differenza che in altre Regioni, non sono state dettate disposizioni volte a garantire effettivo accesso ai servizi sanitari per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale e che quanto sancito del recente richiamato Accordo della Conferenza Stato Regioni del dicembre 2012 è stato recepito da Regione Lombardia parzialmente solo per i minori di anni 14, ai quali viene ora garantito, grazie all’Accordo predetto, l’accesso agli ambulatori di pediatria, pur senza l’assegnazione di un pediatra di libera scelta;

CONSIDERATO che, pertanto, non avendo Regione Lombardia recepito l’Accordo predetto, il servizio sanitario agli stranieri temporaneamente presenti di età superiore ai 14 anni viene erogato esclusivamente attraverso i “Pronto Soccorso” delle Aziende Ospedaliere, con ciò snaturando i principi dettati dalla normativa in materia e dal richiamato Accordo ed ingenerando, tra l’altro, un ingiustificato incremento dei costi di assistenza (che gravano su tutta la collettività) e un disservizio per l’utenza tutta che accede ai presidi di “Pronto Soccorso” per cure urgenti ;

CONSIDERATO altresì che in Regione Lombardia, a differenza che in altre Regioni, nemmeno sono state attivate quelle forme di collaborazione con gli organismi di volontariato finalizzate a garantire le cure essenziali e continuative agli stranieri temporaneamente presenti, benché specificamente previste dall’articolo 43, comma 8, del richiamato DPR 394/1999 e benché tali collaborazioni abbiano costituito positivi modelli di efficiente ed efficace erogazione dei servizi sanitari in altre Regioni;

CONSIDERATO inoltre che nel territorio del nord-ovest di Milano (Abbiadense, Magentino, Castanese, Legnanese, Rhodense) la popolazione straniera censita a tutto il 2011 risulta pari a circa l’8% della popolazione complessiva, ma che includendo anche gli stranieri temporaneamente presenti detta percentuale può stimarsi intorno al 12% e che, pertanto, l’ottimale organizzazione dei servizi sanitari in favore di tale fetta di popolazione si profila come essenziale, anche per non gravare i “Pronto soccorso” delle Aziende Ospedaliere di servizi ai quali non sono deputati, a scapito dell’utenza in condizioni di effettiva urgenza;

RITENUTO pertanto di sollecitare Regione Lombardia a recepire integralmente, sulla scorta di quanto già effettuato dalla gran parte delle Regioni Italiane, le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti sul territorio lombardo, come contenute nell’accordo siglato dalla Conferenza Stato Regioni in data 20 dicembre 2012;

### **SOLLECITA REGIONE LOMBARDIA**

- a recepire integralmente l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2012 e le indicazioni per la corretta applicazione della vigente normativa in materia di assistenza sanitaria alla popolazione straniera ivi contenute, per quanto concerne l’assistenza sanitaria da garantire agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio lombardo;

- a dettare, in attuazione e nel rispetto della normativa nazionale, precise misure per l'organizzazione di servizi sanitari efficienti ed efficaci in favore degli stranieri temporaneamente presenti nel territorio regionale, individuando specifiche modalità per garantire agli stessi le cure essenziali e continuative attraverso l'accesso alla strutture di medicina del territorio, al fine di garantire che dette cure non vengano più erogate esclusivamente tramite i "Pronto soccorso" delle Aziende Ospedaliere;
- a dettare precise misure organizzative affinché il rilascio dell'apposito tesserino per l'accesso ai servizi sanitari da parte degli stranieri temporaneamente presenti (Codice STP) possa aver luogo presso le ASL o presso gli sportelli delle Aziende Ospedaliere, sgravando i "Pronto soccorso" delle Aziende ospedaliere, deputati a servizi d'urgenza, dal rilascio di tale Codice;
- a prevedere, a termini di Legge, specifiche forme di collaborazione, sulla scorta delle positive esperienze da tempo maturate in altre Regioni, con gli organismi di volontariato aventi specifica esperienza per l'organizzazione di efficienti ed efficaci servizi sanitari in favore degli stranieri temporaneamente presenti nel territorio lombardo, segnalando la disponibilità accordata per tali forme di collaborazione da parte di EMERGENCY Ong Onlus, dal 2006 proficuamente attiva anche sul territorio nazionale attraverso convenzioni stipulate con Enti Pubblici finalizzate a garantire assistenza sanitaria ai migranti.

**Presenti 12**

**Assenti 01 Cavallo**

**DISCUSSIONE:** ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il presente processo verbale è integrato con la registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale cui si fa rinvio.

Il **sindaco** illustra la proposta di delibera

Il consigliere **Lazzaroni** si dichiara favorevole alla proposta.

Il consigliere **Lavanga** anticipa che lui ed Irmici si asterranno perché l'iniziativa è valida ma non va lasciata ad Emergency

Ultimata la discussione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione.

**VOTAZIONE:**

<b>Presenti</b>	<b>N.</b>	<b>12</b>	
<b>Astenuti</b>	<b>N.</b>	<b>02</b>	<b>Lavanga e Irmici</b>
<b>Votanti</b>	<b>N.</b>	<b>10</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>N.</b>	<b>10</b>	
<b>Contrari</b>	<b>N.</b>	<b>==</b>	

Visto l'esito della votazione,

**IL SINDACO**

**DICHIARA approvata la** proposta di deliberazione.

**L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE**

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**DISPONE**

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 24-02-2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to NOTARIANNI GIULIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 06-03-2015 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to NOTARIANNI GIULIO